



ISTITUTO COMPRENSIVO III
C.F. 97028250781 - C.M. CSIC8AP00G
Via Nazionale, 139 - 87064CORIGLIANO - ROSSANO (CS)
tel. 0983/512939 - fax 0983/512442
e-mail: CSIC8AP00G@istruzione.it - pec: CSIC8AP00G@pec.istruzione.it
sito web www.comprensivo3rossano.edu.it

Rossano 31 Agosto 2021

Al personale docente
Al personale Ata
Atti/ SITO WEB

CIRCOLARE N° 261

OGGETTO: Informativa Green Pass. Indicazioni operative

Facendo seguito alla circolare n°258 prot.7922 del 26 Agosto 2021 si porta a conoscenza del personale in indirizzo che sono state confermate le disposizioni ministeriali ai sensi del D.L. 111 del 6 Agosto 2021 così come di seguito esplicitati:

- Dal 1° Settembre al 31 Dicembre 2021 viene confermato, per tutto il personale scolastico, l'obbligo di possesso ed esibizione della "Certificazione verde Covid-19" (Green Pass) ai fini dell'accesso ai locali scolastici, ivi compreso l'accesso agli uffici. Per tutte le attività programmate in modalità di video conferenza, ovviamente, non è richiesta.
- Il personale che al 1° Settembre 2021, è tenuto alla presa di servizio ai sensi della circolare n° 257 pubblicata su questo sito web, dovranno essere muniti di Green Pass ed esibirli al personale addetto
- Il personale scolastico che, accederà ai locali scolastici anche per eventuali attività da svolgersi in presenza, è tenuto ad esibire la suddetta certificazione verde
- La verifica della certificazione è prevista tutti i giorni, ovvero ogni qual volta si accederà ai locali scolastici

Esenzione

È prevista anche la possibilità dell'esenzione per motivi sanitari; gli interessati dovranno far pervenire tempestivamente alla segreteria l'apposita documentazione, ai sensi della normativa vigente, in formato cartaceo valevole fino al 30 Settembre 2021. Il suddetto personale non è all'effettuazione di tampone periodico poiché non dovrà esibire il Green Pass. La succitata certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato Decreto legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- b) la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105";
- c) la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al " (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- d) dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- e) timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- f) numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione.

Personale Guarito

A detto personale viene rilasciato la certificazione verde automatica entro sei mesi dalla negativizzazione; può recarsi al lavoro

Personale non in possesso della certificazione o certificazione non valida

Qualora il dipendente dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al **personale addetto al controllo** che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un **pubblico ufficiale** nell'esercizio delle proprie funzioni:

- **non può** svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico-economico;
- è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;
- a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Modalità operative per la verifica del Green Pass.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l'utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell'App "VerificaC19", installata su un dispositivo mobile. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto delle disposizioni del Garante per la privacy, così come di seguito indicato:

- su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19;
- l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):
 1. **schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa,**
 2. **schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia,**
 3. **schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.**
- in caso di "schermata rossa" il personale non potrà accedere all'istituzione scolastica e dovrà "regolarizzare" la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.
- Al fine di semplificare la procedura, nei prossimi giorni con il Garante per la protezione dei dati personali e unitamente al Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione questa sta operando al fine di realizzare l'interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale DGC così da potere, a regime, velocizzare le pur semplici operazioni richieste.
- In ogni caso Non è ammesso:
 - a. raccogliere in alcuna forma le certificazioni verdi del personale, neanche su base volontaria.
 - b. richiedere la certificazione verde a quanti accedono a vario titolo ai plessi dell'Istituto (educatori operatori dei bar e delle mense, esperti esterni, fornitori, genitori), ma non sono personale scolastico. Per personale scolastico si intendono esclusivamente i docenti e il personale ATA.
 - c. richiedere, raccogliere o registrare dati ulteriori rispetto a quelli restituiti dall'app VerificaC19 (ad esempio, salvo sopravvengano nuove indicazioni normative o da parte del Garante della Privacy non si può costituire un elenco delle certificazioni verdi con la relativa scadenza).

Si invita, pertanto, tutto il personale docente e Ata a munirsi della certificazione per non incorrere nelle sanzioni previste.

La presente si intende quale informativa rivolta ai dipendenti in assolvimento degli obblighi del datore di lavoro.

Confidando nel senso di responsabilità personale e civica si porgono cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Salvati Elena Gabriella

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3 comma 2 del DLgs 39/93)